



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Alla Direzione Marittima della Liguria
dm.genova@pec.mit.gov.it

e,p.c. Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto VI° - Ufficio 4°

OGGETTO: Decreto Ministeriale-121/2005. Esame per specializzazione a vela. Titolati professionali del diporto. - Quesito.

Si fa riferimento nota prot. n. 554 del 7.1.2019 relativa all'oggetto.

Al riguardo per quanto di competenza si fa presente quanto segue.

Come è noto a codesto Comando il Decreto Direttoriale 22 dicembre 2016 ha abrogato il Decreto Direttoriale 17 dicembre 2007 (programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni marittime) e conseguentemente sono venute a mancare le disposizioni e le modalità per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione delle unità a propulsione velica specifica per i titolati professionali del diporto.

Al riguardo, nelle more della revisione del D.M. 121/2005, si ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni.

1. Come correttamente prospettato nella nota in riferimento, al momento non vi sono disposizioni vigenti riguardo le modalità di esecuzione delle prove di esame per la specializzazione in oggetto. Tuttavia per la continuità dell'azione amministrativa in favore dell'utenza, si ritiene che le sessioni di esame per il conseguimento dei titoli professionali del diporto possano comunque essere tenute, con esclusione naturalmente della specializzazione in parola. I candidati interessati potranno quindi sostenere l'esame di specializzazione a vela in una seconda fase, quando resa nota la disciplina specifica, eventualmente calendarizzando le prove di esame nell'ambito degli esami per i candidati alle patenti nautiche ordinarie.
2. Per quanto concerne la specializzazione a vela per i titolati del diporto, si evidenzia che l'art. 8 del D.M. 121/2005 non contiene deroghe per nessuno dei titoli professionali contemplati, e ove se ne giustifichi la necessità (il comma 2, laddove si richiama l'ipotesi di attività lavorativa a bordo di unità dotate di propulsione velica) richiede la suddetta specializzazione.
3. L'ipotesi di una diversa interpretazione dell'art. 8 svuoterebbe peraltro di contenuti la norma stessa, poiché si ammetterebbe che un soggetto che per conversione da un titolo professionale marittimo ottiene senza esami la patente per nave da diporto,

non abbia bisogno di sostenere l'esame a vela, pur non avendo nessuna certezza sulla capacità di conduzione velica del soggetto stesso. Sotto questo stesso profilo va comunque ricordato anche quanto comunicato con circolare N3/2100 del 4.11.2015, con la quale era stato chiarito che per i titolati che nel corso della loro formazione avessero già sostenuto l'esame per la navigazione a vela (anche nell'ambito del conseguimento della patente nautica) la specializzazione a vela era da considerarsi già acquisita. In effetti tale chiarimento era rivolto prioritariamente ai conduttori delle unità adibite al noleggio. Tuttavia gli orientamenti successivi espressi dall'amministrazione hanno confermato la generalità di applicazione del principio anche per gli altri titoli professionali di coperta per il diporto.

4. Per completezza di analisi si osserva ancora che il quesito proposto ed i documenti allegati sono stati trasmessi nell'interesse del marittimo iscritto presso le matricole di 1^a Ctg. della Capitaneria di Porto Da ulteriori elementi acquisiti direttamente dalla scrivente per un analogo quesito indirizzato esclusivamente al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, è emerso che il marittimo in questione ha dichiarato di essere in possesso anche dell'abilitazione per il comando di imbarcazioni a vela. Alla luce di quanto sopra esposto, per le specifiche richieste del il quadro complessivo applicabile risulta essere il seguente:

- Nel caso il sia già munito di abilitazione al comando di imbarcazioni a vela non vi sarebbe necessità di sostenere l'apposito esame per la specializzazione a vela, secondo quanto argomentato al precedente punto 2;
- In caso contrario si dovrebbe sostenere l'esame per la specializzazione a vela con le modalità e secondo quanto argomentato al precedente punto 1.

Infine si fa presente che secondo quanto esposto nella nota in riferimento, il marittimo dovrebbe imbarcare su nave da diporto adibita ad uso privato, quindi al di fuori dell'inquadramento in "commercial use". In quest'ultima circostanza si evidenzia quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto) che ammette la possibilità per il personale della gente di mare di essere imbarcato a ruolino e prestare servizio a bordo delle unità da diporto avvalendosi della patente nautica.

Il Direttore Generale